

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

GIUNTA REGIONALE

Atto del Presidente: DECRETO n° 223 del 29/07/2009

Num. Reg. Proposta: PPG/2009/230 del 22/07/2009

Oggetto: ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 10/2008. APPROVAZIONE DEL PIANO DI
SUCCESSIONE DEL PERSONALE DELLA COMUNITA' MONTANA CINQUE
VALLI BOLOGNESI.

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 29/07/2009

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE

Visti:

- la legge 24 dicembre 2007 n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'art.2, comma 18, lett. a), che impone la riduzione del numero complessivo delle Comunità montane;
- la l.r. 30 giugno 2008, n. 10, recante "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni", e in particolare il Capo I (artt. 4, 5, 6, 7, 8), che disciplina il Riordino delle Comunità montane;
- l'art. 42 della l.r. n. 10/2008, che reca al comma 3: "In coerenza con i principi contenuti nell'art. 31 del D.Lgs.n. 165/2001, il personale assunto a tempo indeterminato presso Enti pubblici impegnato sulle attività oggetto del processo di riorganizzazione è trasferito, di norma, alle dipendenze dei soggetti istituzionali individuati per l'esercizio delle funzioni oggetto della presente legge. A detto personale si applica la disciplina di cui all'art. 2112 del c.c. nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali. (...)" nonché al comma 5: "(...) I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo, non decadono e rimangono in vigore fino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti anche tramite subentro nella titolarità dei rapporti del nuovo ente successore";
- l'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001, che reca "Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione

e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428";

- l'art. 2112 del codice civile in materia di garanzie dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, che in particolare prevede che il rapporto di lavoro continui con il cessionario ed il lavoratore conservi tutti i diritti;

- l'art. 47 della legge 29/12/1990 n. 428 che disciplina le modalità di informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali in caso di trasferimento di funzioni e personale;

Visti inoltre:

- la deliberazione n. 1733 del 28 ottobre 2008, con cui è stata adottata la proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della l.r. n. 10/2008, trasmessa a tutte le Comunità montane ed ai Comuni interessati ed in particolare, il punto 12) relativo alla Comunità montana Cinque Valli Bolognesi, in cui:

a) si propone lo scioglimento della Comunità, salva la possibilità per i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio e Pianoro di costituire una Unione ai sensi dell'art. 6, l.r. n. 10/2008;

b) per il Comune di Sasso Marconi si accoglie comunque la proposta già avanzata dai Sindaci di esclusione del suddetto Comune dagli ambiti territoriali delle nuove Comunità montane;

c) per i restanti Comuni della Comunità montana Cinque Valli Bolognesi, ovvero Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli, si accoglie la proposta già avanzata dai Sindaci di incorporazione nella Comunità montana Alta e Media Valle del Reno ridelimitata in corrispondenza;

- il proprio decreto n. 41 del 27 febbraio 2009, con il quale, all'art. 1 del dispositivo, si stabilisce:

a) la soppressione della Comunità montana Cinque Valli Bolognesi, con effetto contestuale all'insediamento degli organi dell'Unione, da costituirsi tra i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio e Pianoro, ovvero, tenuto conto del parere espresso dall'amministrazione

comunale di Monghidoro, tra almeno tre di essi, a seguito delle elezioni amministrative del 2009, purché la nuova Unione di Comuni sia costituita entro il 30 giugno 2009;

- b) che contestualmente alla soppressione della Comunità montana Cinque Valli Bolognesi ha effetto l'incorporazione dei Comuni di Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli nella Nuova Comunità montana (già denominata Alta e Media Valle del Reno), ridelimitata in corrispondenza dal relativo decreto del Presidente;

- l'art. 4 dello stesso decreto n. 41/2009, che, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di personale come sopra richiamate, dispone quanto segue:

1. la Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi, nel rispetto dei criteri definiti dalla Regione Emilia-Romagna, in accordo con le organizzazioni sindacali e sentiti gli Enti interessati:

a) deve predisporre il piano di successione relativo al personale;

b) deve avviare la procedura di informazione ed esame congiunto del piano medesimo con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 47, commi da 1 a 4, della legge n. 428/1990;

c) deve comunicare alla Regione l'esito della procedura di cui sopra, trasmettendo il piano di successione definitivo;

2. la Regione, con decreto presidenziale, approva quindi il piano successorio del personale, rendendolo giuridicamente efficace;

Vista la delibera della Giunta regionale dell' 11 maggio 2009 n. 634, con la quale è stato approvato il "Protocollo di intesa per la definizione delle problematiche del personale degli enti interessati al riordino istituzionale di cui alla l.r. 10/2008", e ne è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva, avvenuta il 15 maggio 2009;

Acquisito in data 7 luglio 2009, al numero 0152749 del protocollo generale della Giunta regionale, il Piano di

successione del personale della Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi sottoscritto, in nome e per conto dalla Conferenza dei Sindaci, dal Presidente della Comunità Montana medesima, da cui si evince quanto segue:

- a) il rispetto della procedura di informazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 47, commi da 1 a 4, della L. 428/1990 e l'approvazione del Piano proposto in accordo con le medesime organizzazioni;
- b) il trasferimento presso la Regione Emilia-Romagna, come concertato con la stessa in sede istruttoria, di parte del personale dipendente della Comunità, per un totale di cinque unità;
- c) l'assegnazione di una unità di personale a tempo indeterminato al Comune di Sasso Marconi e di una unità di personale a tempo determinato alla Nuova Comunità Montana dell'Appennino Bolognese;
- d) l'assegnazione all'Unione del rimanente personale, pari a sette unità di personale a tempo indeterminato e di una a tempo determinato;

Verificato, sulla base di quanto attestato nell'atto trasmesso dalla Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi, il rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 4 del proprio decreto n. 41/2009 e dalla normativa sopra richiamata in materia di trasferimento del personale;

Precisato che rientra nella esclusiva responsabilità degli Enti subentranti la verifica in ordine al rispetto dei limiti economico-finanziari vigenti in materia di spesa del personale;

Preso atto dell'avvenuta approvazione dello Statuto e della sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Unione Montana dei Comuni "Val di Savena-Idice";

Dato atto dei pareri allegati;

D E C R E T A

- di approvare il Piano di successione del personale della Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi, trasmesso alla

Regione Emilia - Romagna con nota Prot. 4395 del 2 luglio 2009 e acquisita agli atti con il numero di Protocollo generale della Giunta Regionale n. 0152749 del 7 luglio 2009, dando atto che la presente approvazione non inficia il fatto che la disciplina dei fondi erariali già spettanti alla sopprimenda Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi è in capo allo Stato e che la Regione ha indicato al Ministero dell'Interno, quali enti subentranti a tale Comunità montana, la contigua Nuova Comunità Montana Appennino bolognese per i tre Comuni di San Benedetto Val di Sambro; Castiglione dei Pepoli e Monzuno, e l'Unione Montana dei Comuni Valli "Savena-Idice" per i restanti Comuni che fanno parte della sopprimenda Comunità Montana;

- di dare atto che, in coerenza con quanto precisato agli artt. 1 e 4 del decreto presidenziale n. 41/2009, il trasferimento del personale della sopprimenda Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi, secondo le modalità previste nel Piano approvato con il presente decreto, ha effetto dal giorno successivo a quello di soppressione della medesima Comunità Montana, che coincide con la data di insediamento degli organi dell'Unione Montana dei Comuni "Val di Savena - Idice", costituiti a seguito delle elezioni amministrative del giugno 2009.

Il Presidente
(*Vasco Errani*)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Gaudenzio Garavini, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta PPG/2009/230

data 22/07/2009

IN FEDE

Gaudenzio Garavini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Bruno Solaroli, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta PPG/2009/230

data 22/07/2009

IN FEDE

Bruno Solaroli